



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) nella causa civile RG 2369/2016 davanti al Tribunale di Trieste - Sezione Specializzata in materia di Impresa - tra la Società e i Soci pubblici Comune di Venezia, città Metropolitana di Venezia e Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare.
Impegno di spesa n. 4968/19.

PREMESSO CHE

- nel mese di luglio 2016 venivano notificati ad S.p.A. Autovie Venete tre separati atti di citazione innanzi al Tribunale di Trieste - Sezione Specializzata in materia di Impresa - con cui il Comune di Venezia, la Città Metropolitana di Venezia e la C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare chiedevano il riconoscimento della cessazione *ex lege* delle proprie rispettive partecipazioni in Autovie Venete, con conseguente determinazione del valore delle relative azioni detenute e, altresì, la condanna della Società al pagamento del maggior danno da ritardo nella liquidazione delle quote;
- rispetto ai procedimenti giudiziari introdotti con tali atti, ed oggetto di successiva riunione, in data 07.05.2019, è intervenuta una prima parziale definizione della materia del contendere in considerazione dell'adozione, da parte del competente Tribunale di Trieste, della sentenza n. 295/2019;
- con tale pronuncia l'organo giudicante ha statuito l'accoglimento delle istanze promosse dalle attrici, provvedendo ad accertare e dichiarare la cessazione *ex lege* delle partecipazioni in Autovie Venete dei tre soci veneti, a dichiarare la nullità della deliberazione dell'Assemblea dei Soci di data 5 aprile 2016 ed a disporre la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore al fine della nomina di un consulente d'ufficio, a cui demandare la determinazione del valore delle singole partecipazioni al fine della successiva liquidazione;
- Il legale incaricato nella difesa in giudizio della S.p.A. Autovie Venete, prof. avv. Fabio Padovini del Foro di Trieste, con comunicazione dd. 11.09.2019 – prot. E/37744 dd. 11.09.2019 - ha rappresentato la necessità di nominare un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) a seguito della individuazione da parte del Tribunale di Trieste del dott. Mario Gianporcaro quale Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.);
- all'udienza del 24 settembre 2019 il giudice istruttore ha conferito l'incarico al Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) nominato dott. Mario Gianporcaro e fissato l'inizio delle operazioni peritali al 17 ottobre 2019, affidando al C.T.U. il seguente quesito: *“Letti gli atti ed esaminata la documentazione, acquisito ogni elemento di natura contabile o di rilevanza ai fini della risposta al quesito, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, determini in*

prospettiva di funzionamento e continuità il valore delle azioni detenute dagli attori al 1.1.2015 oltre interessi da tale data al momento della consulenza, nonché il valore alla data odierna qualora esso sia diverso dal primo.”;

- in tale sede la Società si riservava di nominare il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) entro l'inizio delle operazioni peritali;

PREMESSO QUANTO SOPRA, CONSIDERATO CHE

- è necessario, pertanto, provvedere ad affidare il servizio di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) di cui all'oggetto meglio descritto nella nota allegata all'IDS n. 4968/19;
- la durata del servizio è fissato in 8 mesi decorrenti dall'accettazione dell'incarico.
- l'importo del servizio è pari ad Euro 15.000,00 al netto dell'I.V.A. e Cassa Previdenziale;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza della Direzione Affari Societari e Legale;
- il servizio in oggetto non rientra nella categoria merceologica dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 4968/19 per un importo di Euro 15.6000,00;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Affari Societari e Legale, dott. Sante Luca Valvasori, giusta atto di nomina prot. Atti/1249 dd. 11.04.2018;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Sante Luca Valvasori, Direttore della Direzione Affari Societari e Legale;
- il Responsabile Unico del Procedimento propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 15/2018 prot. Int/1115 dd. 19.03.2018) al Ragioniere Commercialista Enrico De Sordi dello Studio Associato De Sordi in quanto:
 - il rag. De Sordi, tenuto conto dell'oggetto e delle finalità del presente servizio, risulta possedere le competenze e l'esperienza necessarie per assolvere il presente incarico, documentate anche in ragione del curriculum vitae acquisito al protocollo societario con prot. Atti/3237 dd. 27.09.2019 dal quale si evince, oltre all'elevata competenza, la professionalità e la specializzazione maturate nelle materie interessate dalla causa;
 - l'offerta formulata dal Rag De Sordi - prot. E/39724 dd. 25.09.2019 – è stata determinata applicando uno sconto del 20% rispetto ai valori minimi tabellari di riferimento, di cui al D.M. 140/2012 (Tabella C – Compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);
 - il compenso risulta congruo e proporzionato in rapporto alla prestazione del servizio richiesto;

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'impegno di spesa n. 4968/19 dd. 30.09.2019 nonché nell'allegato preventivo prot. E/39724 dd. 25.09.2019;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 29, 32 e 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, ed in particolare l'art 7;
- la nota della direzione Appalti Lavori Forniture e Servizi int.2403 del 24.07.2019 Procedure sotto soglia – Prime indicazioni operative a seguito del cd "Sblocca Cantieri";
- la procura speciale del 28.11.2017, rilasciata al dott. Sante Luca Valvasori Direttore Affari Societari e Legale;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, in ragione della procura speciale del 28.11.2017 il Direttore Affari Societari e Legale svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE AFFARI SOCIETARI E LEGALE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società il servizio in oggetto, all'operatore economico Studio Associato De Sordi in quanto si ritiene congruo il prezzo offerto dall'Operatore Economico con nota dd. 25.09.2019, prot. E/39724 nonché in ragione delle motivazioni sopra evidenziate;
- di definire in euro 15.000,00, oltre IVA e Cassa Previdenziale l'importo dell'affidamento;
- di individuare la durata in 8 mesi decorrenti dall'accettazione dell'ordine da parte

dell'operatore economico.

- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'impegno di spesa n. 4968/19 dd. 30.09.2019 nonché all'allegato preventivo prot. E/39724 dd. 25.09.2019 che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. n. 4968/19 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Trieste, li 30 settembre 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

e

DIRETTORE AFFARI SOCIETARI E LEGALE

Dott. Sante Luca Valvasori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Luca', with a large, stylized initial 'S' and a horizontal line extending to the right.